

DIRITTO NATURALE E FILOSOFIA ESISTENZIALISTA

L'Accademia Cattolica ha tenuto a Stuttgart il 20 e il 21 novembre 1954 alcune sedute di cui pubblichiamo il seguente resoconto a cura del prof. Neuhaus dell'Università di Tubinga.

Le Accademie cattoliche e protestanti della Germania occidentale sono state fondate nel dopoguerra come centri culturali per una presa di posizione rispetto ai problemi della moderna vita pubblica e professionale. Un convegno di giuristi dell'Accademia della diocesi di Rottemburg tenuto a Stoccarda il 20-21 novembre 1954 si distinse per lo sforzo di non restare nell'ambito di concezioni strettamente ecclesiaristiche, bensì di trovare un ponte di congiungimento con modi di vedere apparentemente opposti. Nel quadro del tema generale « Aspetti etici e giuridici della giustizia », il prof. A. Hartmann, religioso della Compagnia di Gesù, prese la parola sulla « Giustizia come virtù morale » nel senso di un'etica naturale non specificamente cristiana. In una sequela di perspicue distinzioni delineò la giustizia come la virtù che dà a ciascun uomo il suo, sceverandola così dalla moralità in genere, da virtù che non si possono definire con assoluta precisione, quale la pietas e infine dall'amore che è complemento necessario, ma non elemento caratteristico e integrante della giustizia.

Nella risposta a questa comunicazione il direttore dell'accademia, prof. Auer, sottolineò che, come non esiste uno « Stato cristiano », così il cristianesimo non ha mutato il contenuto della giustizia.

Il prof. E. Fechner di Tubinga trattò, sotto il titolo « La giustizia come norma giuridica dell'ideale obiettivo del diritto », della « norma delle norme ». Dopo aver mostrato che tutte le norme giuridiche sono dipendenti, per un verso, da dati oggettivi e sotto un altro aspetto sono subordinate a una serie di elementi tradizionali, svolse, in forma volutamente semplificata, tre possibili concezioni, atte a spiegare come si possa dar vita al contenuto della norma nella zona libera dai dati vincolanti sopra citati: 1) la dottrina tradizionale del diritto nazionale che prende le mosse da dimensioni fisse, stabilite in anticipo e solo in casi particolari conosce difficoltà di sussunzione; 2) la moderna filosofia dei valori sostiene parimenti l'esistenza di una gerarchia oggettiva dei valori che può tuttavia essere conosciuta solo gradatamente; 3) la filosofia esistenzialista, infine, che considera come da sola la circostanza della nostra esistenza, mentre i contenuti deve foggiaresi l'uomo da sé, affida tutto alla decisione libera e discrezionale. Ebbene, secondo Fechner, anche qui c'è un vincolo alla obbiettività, non c'è puro arbitrio: giacché, dal momento che le decisioni normative possono riuscire e non riuscire, avere insomma, o non avere successo, viene, da questa considerazione, limitato il numero delle possibilità di decisione esistenti; e, se è vero, secondo Heidegger, che una decisione riuscita ha per effetto di estrarre qualche cosa dal suo nascondiglio, dall'introvabile in cui si cela, noi non possiamo, nel costruire il diritto, permetterci di trascurare le precedenti decisioni, che abbiano avuti per effetto di scoprire, di svelare qualche cosa.

In questo senso, per esempio, se non è esatto affermare che i diritti di libertà della legge fondamentale di Bonn costituiscano il fondamento di ogni comunità, come dice l'art. 1° di questa legge, certo è che, per noi, essi sono vincolanti.

Con ogni decisione riuscita noi quindi creiamo o scopriamo un frammento di diritto naturale in divenire. Se questo poi celi in sé un diritto naturale stabilito a priori, è un punto che rimane (sempre giusta la dottrina esistenzialista) aperto e problematico, non costituendo questione risolvibile con mezzi puramente filosofici. La norma positiva, sotto questa prospettiva, non è pura derivazione da principi precedentemente stabiliti o da

circostanze esterne o da dati esterni; bensì opera di creazione nella quale si completa a volta a volta la giustizia.

Fechner ha concluso affermando che sono esatte entrambe queste proposizioni: quella di Eb. Schmidt: « Il positivismo è morto, evviva il positivismo! », come l'altra: « Il diritto naturale è morto, evviva il diritto naturale! » (per una più ampia illustrazione di questo concetto, vedi E. Fechner nel suo libro « Soziologie und Metaphysik des Rechts », Tübingen, presso J. C. Mohr [Paul Siebeck] in corso di pubblicazione [1955]).

A questo punto la discussione si è orientata in parte verso l'obiettivo di raggiungere un più preciso complemento della posizione esistenzialistica che il prof. Hartmann definì come una iperaccentuazione, come tale eccessiva, del concetto, in sè e per sè cristiano, della storicità. Venne dato il debito risalto al contrasto fra esigenze ideali e limitazioni pratiche, in particolare tra l'esigenza, da un lato, del giudice di possedere criteri precisi a cui attenersi, e dall'altra parte l'obbligo di coscienza di conservare sempre aperto il contatto col mondo circostante, anche quello non cristiano ed extra-europeo, evitando le formulazioni unilaterali.